

Rq. 152/03

DL 2-7-03

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Il Giudice designato

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n. 152 del Ruolo Generale Controversie Lavoro dell'anno 2003, vertente

I r a

SAVIP F.A.S.S.T. -- Sindacato Autonomo Vigilanza Privata segreteria provinciale di Catanzaro, in persona del segretario provinciale De Falco Daniele, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv. Antonio e Fabrizio Pileggi, nel cui studio in Lamezia Terme ha eletto domicilio

- RICORRENTE

e

ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA e DIURNA S.r.l., in persona dell'amministratore delegato Figorilli Antonio, suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria costitutiva e di risposta depositata all'udienza del 12.05.2003, dall'avv. Massimo Larussa, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme nello studio dell'avv. Gaetano Nicotera.

= RESISTENTE =

Oggetto: repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge 20.05.1970, n. 300.

A scioglimento della riserva di cui al processo verbale d'udienza del 5.06.2003; letto il ricorso introduttivo depositato in data 20.01.2003 nel quale si chiede che, accertata e dichiarata l'antisindacalità della denunciata condotta posta in essere in danno del Savip ed, in particolare, la nullità del licenziamento intimato per motivo di discriminazione sindacale nei confronti dei sindacalisti De Falco Daniele e



Motta Mario, sia, per l'effetto, ordinata la loro immediata reintegrazione nel posto di lavoro; inoltre, che sia accertata e dichiarata l'antisindacalità delle convocazioni degli iscritti al Savip Cichello, Serratore, Tassone, Scalise, Rocca, Scrivo e Fazio nei giorni 2 e 3 gennaio 2003 presso la sede di Catanzaro; ancora, che sia accertata e dichiarata l'antisindacalità della condotta consistente nel negare il permesso sindacale retribuito richiesto da Motta Mario, quale dirigente della R.S.A. di Lamezia Terme, e che sia disposto che tale permesso venga accordato; in ultimo, che sia inibito il preannunciato recupero delle somme corrispondenti ai permessi retribuiti già fruiti dai sindacalisti del Savip, con disposizione della pubblicazione del relativo decreto, a spese del resistente, sui principali quotidiani locali nonché su un quotidiano a tiratura nazionale e con affissione in luogo accessibile a tutti all'interno della sede di Catanzaro e di quella di Lamezia Terme nonché con condanna dell'Istituto di Vigilanza al risarcimento del danno derivante da tale condotta antisindacale, in misura da determinare equitativamente e indicata in euro 25.000,00;

vista la memoria costitutiva e di risposta depositata dal resistente Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l. all'udienza del 12.05.2003 in cui si conclude per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Vibo Valentia ovvero del Tribunale di Catanzaro; in subordine, che sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Savip, non risultando il medesimo firmatario di alcun contratto applicato presso la sede o le unità produttive del concludente; nel merito, che siano rigettate le richieste avanzate da parte istante perché destituite di fondamento;

lette le note illustrative depositate da parte ricorrente in data 22.05.2003;



sentiti personalmente De Falco Daniele, Motta Mario e Tallango Fernando, come da processo verbale di udienza in data 5.06.2003, che qui integralmente si richiama;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

OSSERVA

L'eccezione pregiudiziale di rito, inerente al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, è infondata. E ciò perché uno dei comportamenti antisindacali, dedotti come tali dal ricorrente (è noto che la valutazione della competenza deve essere effettuata sulla scorta del *deductum* della domanda e non del *decisum*), anche in ragione delle obiezioni sollevate in merito dal resistente e delle informazioni sommarie assunte ex art. 38, ultimo comma, c.p.c., è stato posto in essere nel territorio di Lamezia Terme. Intende farsi riferimento, non alla presunta convocazione di alcuni dipendenti operanti presso il distaccamento di Lamezia Terme, atteso che rispetto a questa fattispecie - il luogo di perfezionamento della condotta è Catanzaro, sede dell'Istituto presso il quale essi sarebbero stati assertivamente convocati, né *a fortiori* al presunto licenziamento, preceduto dalla relativa sospensione cautelare, del rappresentante sindacale aziendale del distaccamento di Lamezia Terme Motta Mario, posto che - secondo le sue stesse deposizioni - non vi è stata alcuna sospensione cautelare dal servizio e soprattutto alcun licenziamento (così come non vi è stato alcun concreto provvedimento di trattenuta sullo stipendio dei permessi retribuiti già fruiti), bensì alla negazione, antecedente all'intervenuta contestazione di addebiti, di un permesso che il medesimo Motta aveva richiesto, giustappunto nella sua qualità di rappresentante sindacale del Savip per il distaccamento di Lamezia Terme.

Ora, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la competenza territoriale del Giudice del Lavoro deve essere determinata in ragione del luogo in cui è stato

posto in essere il comportamento antisindacale denunciato e ciò indipendentemente dal diverso foro territoriale che potrebbe essere individuato sulla base delle determinazioni assunte presso la sede della società o, ancora, di quello, eventualmente differente, in cui si verificano gli effetti dei quali si chiede la rimozione per ripristinare la paventata legalità violata (v. Cass. 24.06.2000, n. 8647; Cass. 8.09.1995, n. 9503).

Quando, come nel caso di specie, vengano denunciati più comportamenti antisindacali tra loro connessi, perché imputabili ad una strategia unitaria del datore di lavoro, oltre che temporalmente consequenziali, posti in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie (diversa è la fattispecie del medesimo comportamento posto in essere in diversi luoghi ma con efficacia limitata alla condotta realizzata nella circoscrizione di ciascuno di essi - v. Cass. 2.05.1994, n. 4220; Cass. 12.08.1993, n. 8673 -), è alternativamente competente il Giudice del Lavoro adito in uno di tali luoghi (v. Cass. 10.02.1984, n. 1048).

Anche l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva del Savip deve essere disattesa e ciò perché il sindacato istante soddisfa il requisito richiesto dalla legge (organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse). Al riguardo, si condivide l'assunto di parte resistente, perché pacifico, secondo cui il Savip -- Sindacato Autonomo Vigilanza Privata -- non è un'associazione aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale né è firmataria di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all'unità produttiva. Tuttavia, ciò non incide sulla legittimazione dell'istante poiché il concetto di nazionalità richiesto dal citato art. 28 non corrisponde al requisito della maggiore rappresentatività cui si richiamava l'art. 19 (vedi attuale formulazione dell'art. 19, a seguito dell'intervenuta abrogazione di cui all'art. 1 del d.p.r. 28.07.1995, n. 312, in esito al referendum indetto con d.p.r.

5.04.1995). Pertanto, il concetto di nazionalità deve essere inteso come effettiva diffusione del sindacato sul territorio nazionale, sia con riferimento alla presenza di strutture, sia rispetto all'effettivo svolgimento dell'attività sindacale. Ora, è stato provato che il Savip ha costituito segreterie provinciali, fra le quali in Calabria quelle di Catanzaro e Cosenza, su gran parte del territorio nazionale (vedi lista delle segreterie provinciali in data 19.11.2002, prot. n. 220/02/D.V., sottoscritta dal segretario nazionale Del Vicario Vincenzo, di cui all'allegato n. 2 del fascicolo di parte ricorrente). Del resto, risulta che il Savip intrattiene rapporti con altre parti sociali (vedi statuto del Savip nonché adesione del medesimo Savip al Fasst, di cui agli allegati nn. 1 e 4 del medesimo fascicolo).

Tanto comporta che il Savip, quale sindacato che cura gli interessi dei lavoratori di uno specifico settore produttivo (guardie giurate) – ma avrebbe avuto ugualmente legittimazione anche nell'ipotesi in cui avesse curato gli interessi dei lavoratori in genere, quale sindacato multicategoriale o acategoriale –, in ragione della libertà organizzativa di cui i sindacati fruiscono e dell'assenza di elementi normativi di segno contrario, è a tutti gli effetti inquadrabile tra le associazioni sindacali nazionali, i cui organismi locali sono legittimati a proporre l'azione ex art. 28. Orbene, la segreteria provinciale di Catanzaro che ha agito in giudizio rappresenta un'articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale che ha una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e che svolge un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali – la segreteria istante rientra tra le strutture zonali o provinciali, e ora comprensoriali, ritenute, secondo statuto, maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali – (v. Cass. 7.08.2002, n. 11833; Cass. 20.04.2002, n. 5765).

Passando al merito delle contestazioni sollevate, occorre premettere che l'eventuale violazione da parte del datore di lavoro dei diritti individuali del lavoratore, derivanti dalla legge o anche direttamente dalla Costituzione – come il diritto alla retribuzione e, nel caso di specie, alla tredicesima mensilità, corrisposta in due rate di uguale misura e non integralmente decurtata, come sostenuto nei comunicati stampa diffusi dai rappresentanti sindacali locali –, non può mai concretare di per sé condotta antisindacale, essendo questa caratterizzata dall'idoneità del comportamento del datore di lavoro a compromettere il diritto di sciopero o a ledere la libertà e l'attività sindacale, ossia interessi collettivi di cui il sindacato è portatore – tanto è vero che simili rivendicazioni, sebbene esposte nel corpo del ricorso introduttivo, non vengono portate a immediato fondamento delle condotte antisindacali di cui si chiede la repressione – (v. Cass. 10.07.2002, n. 10031).

La predetta constatazione ha un rilievo determinante nella valutazione delle condotte "inerminate".

Con riguardo al licenziamento intimato nei confronti del segretario provinciale De Falco Daniele, si rileva che, sebbene appaiano legittime le tematiche evidenziate a mezzo comunicati stampa e con comunicazioni dirette alle pubbliche autorità – e ciò con particolare riferimento alle questioni della mancata esposizione dei turni dei servizi in bacheca, al ricorso fatto dal datore di lavoro all'istituto della reperibilità, al trattamento salariale previsto per la predetta reperibilità, all'abuso dello straordinario, alla chiusura notturna della sala operativa di Vibo Valentia –, tuttavia, le modalità attraverso le quali, in concreto, si è esplicata la protesta vanno ben al di là dell'oggetto delle tematiche poste sul tappeto e sono dirette obiettivamente ad arrecare un ingiusto danno all'Istituto di Vigilanza.

Chiarito che alcune delle notizie diffuse non corrispondono in parte al vero – e, in particolare, si è verificato, tramite l'istruttoria sommaria effettuata, che la centrale

operativa di Vibo Valentia non è stata mai aperta di notte e che tale chiusura non è in contrasto con le direttive ministeriali nonché che la tredicesima è stata corrisposta in due rate e non, come sostenuto dai comunicati stampa diffusi, completamente trattenuta da parte del datore di lavoro. L'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l. è stato esposto ingiustamente ad un notevole discredito, non proporzionato all'oggetto delle tematiche evidenziate e fuorviante rispetto ad esse, atteso il tenore letterale delle notizie diffuse, sicuramente idonee a determinare in suo pregiudizio sviamento di clientela, sia rispetto ai clienti già acquisiti, sia rispetto ai potenziali clienti da acquisire.

Ed invero, l'osservazione secondo cui "qualsiasi altro onesto imprenditore sarebbe riuscito ad essere più puntuale e ad offrire un prodotto sicurezza di più elevato livello" nulla ha a che vedere con l'oggetto delle tematiche proposte.

Non è superfluo aggiungere che la diffusione di simili notizie a mezzo stampa è certamente idonea ad influire sul rapporto tra clienti e Istituto di Vigilanza ed a screditarne la relativa immagine, ben oltre il significato oggettivo dei problemi posti all'attenzione dell'opinione pubblica da parte del sindacato Savip.

Né può essere fondatamente negato - in ragione della delibazione sommaria che compete in questa sede - che la diffusione di tali notizie sia imputabile al segretario provinciale del Savip, come dallo stesso non specificamente contestato, oltre che logicamente arguibile, atteso il ruolo da questi rivestito in relazione al territorio in cui sono state diffuse le medesime notizie.

L'espressione di giudizi chiaramente connotati contro l'azienda, direttamente riferiti alla stessa credibilità e capacità dell'Istituto, è idonea a minare il rapporto fiduciario che deve caratterizzare lo svolgimento del rapporto di lavoro e, dunque, integra la giusta causa di licenziamento. Si noti, anche, il tentativo non riuscito dell'azienda di reinmettere in servizio il De Faleo, in via transattiva.

Nella fattispecie, pertanto, non ricorrono le condizioni per qualificare il licenziamento del De Faleo - il licenziamento del Motta, denunciato da parte ricorrente, non è mai avvenuto - come espressione di condotta antisindacale del datore di lavoro poiché, accanto alla componente oggettiva di contenuto non predeterminato, che potrebbe essere in astratto rappresentata dall'innato licenziamento, sarebbe stata necessaria l'integrazione del relativo elemento soggettivo, tuttavia carente, che assume essenziale rilievo e postula l'intenzione del datore di lavoro di frustrare la libertà e l'attività sindacale, pur quando il comportamento del datore medesimo non sia in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio della libertà e delle attività sindacali ma integrando, per converso, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori (v. Cass. 7.03.2001, n. 3298).

Ora, il licenziamento dei dipendenti, quale giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei lavoratori, comportante violazione degli obblighi legati e contrattuali, tale da compromettere il rapporto fiduciario che connota la relazione con il proprio datore di lavoro, non può essere collocato tra i licenziamenti discriminatori correlati a mere finalità antisindacali (nel caso di specie, la sostenuta persecuzione degli appartenenti al sindacato Savip) - v. Cass. 3.11.1992, n. 11905 -.

Con riferimento alle presunte convocazioni disposte dall'Istituto nei confronti di alcuni dipendenti iscritti al Savip, non è emerso alcun elemento da cui desumere che esse siano state effettivamente disposte dalla società resistente e che le successive revoche dall'iscrizione al Savip non siano state, per contro, determinate

dall'obiettivo non condivisione dei metodi adoperati per far valere alcune problematiche effettivamente esistenti all'interno dell'azienda.

Quanto ai comportamenti posti in essere dall'Istituto di Vigilanza verso Motta Mario, escluso che un licenziamento vi sia mai stato e ancora prima una sospensione cautelare dal servizio, in conseguenza della contestazione di addebiti nei suoi confronti mossa, il rilevato diniego dei permessi retribuiti deve essere ritenuto illegittimo ed integra, conseguentemente, condotta antisindacale di cui occorre disporre la cessazione.

In merito, il diritto dei dirigenti R.S.A. ai permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato è un vero e proprio diritto soggettivo pieno ed incondizionato che esclude ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla loro fruizione nonché di subordinazione dei medesimi alla compatibilità con le esigenze aziendali. Solo onere dell'avente diritto è quello di comunicare la relativa richiesta al datore di lavoro nelle forme e nei termini ex art. 23 dello Statuto dei Lavoratori (v. Cass. 20.11.1997, n. 11573; Cass. 18.01.1991, n. 435).

Sul punto, parte resistente ha eccepito che tali permessi non spetterebbero al Motta in quanto non vi è alcuna rappresentanza sindacale aziendale sul distaccamento di Lamezia Terme.

Ora, sebbene il Savip non figuri tra i sindacati che hanno sottoscritto i CCNL (vedi allegato n. 21 del fascicolo di parte resistente), è condizione sufficiente la mera sottoscrizione dei contratti aziendali applicati nell'unità produttiva di appartenenza (v. Cass. 27.08.2002, n. 12584; Cass. 30.07.2002, n. 11310; Cass. 20.04.2002, n. 5765). Al riguardo, si evidenzia che vi è prova della sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale relativo alla predisposizione del piano ferie, con la partecipazione attiva anche del rappresentante dell'unità produttiva di Lamezia

Terme Motta Mario, che ne è stato uno dei firmatari (vedi allegato n. 50 del fascicolo di parte ricorrente).

Ne consegue che - ai fini della fruizione dei permessi retribuiti ex art. 23 della legge 20.05.1970, n. 300 - era condizione sufficiente il mero dato empirico dell'effettività negoziale dell'azione sindacale costituito dalle dette rappresentanze (rappresentanze legali corrispondenti a quelle effettive)

Motta Mario aveva ed ha, quindi, la possibilità concreta di godere dei permessi retribuiti, uno dei quali - antecedentemente al ricevimento della contestazione di addebito, senza che ad esso sia seguita altra richiesta - gli è stato illegittimamente negato (v. Cass. 9.08.2002, n. 12121). Per l'effetto, dovrà essere ordinato all'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di accordare al sindacalista Motta Mario i permessi retribuiti che verranno richiesti.

In ordine a tale punto, si rimarca il carattere *plurioffensivo* del comportamento di rigetto del permesso richiesto, in quanto esso ha interferito nella sfera giuridica del sindacato Savip, determinando una lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui è portatrice l'organizzazione sindacale, con relativa limitazione in concreto della libertà sindacale, e di riflesso ha comportato una lesione della posizione soggettiva del singolo lavoratore Motta Mario - lesione, al contempo, dei diritti sindacali in senso stretto e dei diritti sindacali connessi e correlati - (v. Cass. 1.12.1999, n. 13383; Cass. 7.08.1998, n. 7754).

Parte resistente ha ritenuto, inoltre, che le condotte antisindacali denunciate siano prive del requisito dell'attualità. Nel caso di specie, si tratterebbe di permesso negato, i cui effetti si sono ormai esauriti. Sennonché, l'attualità della condotta antisindacale, che effettivamente costituisce presupposto necessario per l'eserpicibilità dell'azione ex art. 28, in quanto diretta ad una pronuncia costitutiva e

non meramente dichiarativa, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione ovvero un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (Cass. 2.06.1998, n. 5422; Cass. 2.09.1996, n. 8032). Nel caso che ci occupa, evidenti sono gli effetti attuali che il diniego del permesso ha comportato. Il Molta, successivamente a tale diniego, non ha più richiesto altri permessi, che secondo l'Istituto continuerebbero a non spettare.

Né rappresenta un ostacolo alla rilevazione dell'attualità della condotta, la sola circostanza che il diniego sia riconducibile ad epoca antecedente alla contestazione degli addebiti. Infatti, il lungo tempo decorso dal verificarsi della condotta illegittima non ne ha impedito la propagazione degli effetti anche ad oggi, attesa la permanenza della posizione assunta dall'impresa e la protrazione degli effetti di quel comportamento sulla lesione della libertà e dell'attività del sindacato (v. Cass. 16.02.1998, n. 1600).

Difetta, per converso, il requisito dell'attualità rispetto alla minacciata richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di permessi retribuiti concessi per il passato. A fronte di tale richiesta, non è seguito alcun comportamento conforme del datore di lavoro né tale intenzione risulta essere stata tradotta in comportamenti volti all'effettuazione delle trattenute in concreto. E ciò fermo restando che, quando esse dovessero verificarsi, ma allo stato degli atti non vi è alcun elemento che ne dia conferma, vi sarebbe una duplice lesione, sia degli interessi collettivi del sindacato, sia dei diritti individuali dei dipendenti.

Non sussistono in tale fase sonunaria le condizioni di legge per disporre alcuna pubblicazione ovvero alcun risarcimento dei danni. In particolare, non può farsi



capo alle previsioni sulla pubblicazione dei provvedimenti giudiziari di cui all'art. 28, le quali non attengono al decreto emesso a conclusione della fase sommaria del procedimento in oggetto.

Atesa la soccombenza reciproca tra le parti, le competenze di lite devono tra esse essere interamente compensate

p. q. m.

visto l'art. 28 della Legge 20.05.1970, n. 300,

- dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dall'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l., consistente nel diniego del permesso sindacale retribuito richiesto da Motta Mario, quale dirigente della R.S.A. di Lamezia Terme, e - per l'effetto - dispone che i permessi retribuiti richiesti dal medesimo vengano concessi, qualora richiesti nelle forme e nei termini di legge;
- dichiara che le altre condotte denunciate non sono antisindacali;
- compensa interamente tra le parti le competenze di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Lamezia Terme, 2.07.2003.

Il Giudice

Dott. Cesare Trapuzzano

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Depositato in Cancelleria il - 3 LUG. 2003

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE (C/1)
Tommaso Alberto Ielà

[Handwritten notes and signatures]
Lamezia Terme 08/07/03